



COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

Il Sindaco

Ordinanza Sindacale del 29 GIU. 2012 n. 103

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 100 DEL 26/06/2012 AVENTE AD OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI NEL PERIODO ESTIVO.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale del 28 giugno 2012, reg.n. 100 recante disposizioni in ordine alla limitazione delle attività di intrattenimento negli esercizi pubblici nel periodo estivo;

ATTESA la necessità di apportare all'ordinanza sopra richiamata alcune modifiche alla parte dispositiva;

Per i motivi di cui in narrativa,

DISPONE

La parte dispositiva della precedente ordinanza sindacale n. 100 del 28/6/2012 è intermente sostituita, con decorrenza immediata, dalla seguente (riportando in carattere corsivo le parti dell'articolato che hanno subito modifica):

Art. 1

Disciplina degli orari massimi di apertura

1. Fermi restando gli orari previsti per la fascia obbligatoria di apertura e chiusura e quelli vigenti per il periodo invernale, i gestori e/o i titolari degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S. e dall'art. 3 della legge 25 agosto 1991 nr. 287 e s.m.i e *tutte le attività artigianali in cui si preparano e vendono al pubblico alimenti e bevande con possibilità di somministrazione sul posto non assistita* sia che siano o meno in possesso di concessione di suolo pubblico, nel periodo che va dalla data della presente ordinanza sino al 30 settembre di ogni anno devono osservare tassativamente e scrupolosamente gli orari massimi di apertura, determinati come segue:

- *Tutti gli esercizi pubblici di cui all'art. 5 della L. 287/91: chiusura non oltre le 02:00, fatte salve le specifiche e singole autorizzazioni in deroga concesse; a tale obbligo sono soggette anche tutte le attività artigianali in cui si preparano e vendono al pubblico alimenti e bevande con possibilità di somministrazione sul posto non assistita.*

Art. 2

Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione

1. I gestori e/o i titolari degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S. e dall'art. 3 della legge 25 agosto 1991 nr. 287 e s.m.i, e *tutte le attività artigianali in cui si preparano e vendono al pubblico alimenti e bevande con possibilità di somministrazione sul posto non assistita*, che siano in possesso di concessione di suolo pubblico, nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno devono osservare tassativamente e scrupolosamente quanto segue:

a) Gli esercenti sono obbligati ad assicurare un servizio di vigilanza e ordine pubblico, con personale idoneo, all'ingresso dei locali per disciplinare il regolare e tranquillo afflusso della

clientela, impedendo tassativamente l'ingresso nei locali oltre l'orario di chiusura imposto dal Comune.

b) Gli esercenti devono garantire l'orario di chiusura imposto con il completo sgombero dai locali e dalle aree scoperte autorizzate dalla clientela; l'ordinato riordino degli arredi (tavoli e sedie), nonché la pulizia delle aree esterne e il conferimento dei rifiuti prodotti nella serata alla raccolta differenziata con le modalità e gli orari appositamente stabiliti dal servizio comunale di R.S.U.;

c) Rispettare l'ordinanza sindacale in vigore sul divieto di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro. I gestori sono obbligati alla miscita in contenitori monouso delle bevande contenute in bottiglie di vetro; è fatto assoluto divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16; devono, altresì dotare il locale di apparecchiatura per l'autocontrollo del limite di alcool nel sangue.

d) Rispettare l'ordinanza sindacale in vigore sulla modalità di conferimento dei rifiuti.

Art. 3

Limitazioni sonore per le attività di diffusione musicale

1. *Tutti gli esercizi di somministrazione e le attività artigianali in cui si preparano e vendono al pubblico alimenti e bevande con possibilità di somministrazione sul posto non assistita, che intendano effettuare attività di diffusione sonora sia all'interno che all'esterno dei locali di loro proprietà con strumenti musicali, amplificatori altoparlanti devono essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività, e dovranno trasmettere opportuna comunicazione al Comando di Polizia Municipale, specificando la tipologia di attività musicale che si intende svolgere (filo diffusione o piccoli trattenimenti musicali ai sensi dell'art. 69 TULPS) allegando relazione tecnica, rilasciata da un esperto in acustica. Detta comunicazione, debitamente protocollata, dovrà essere esposta all'interno dei locali dell'attività ed esibita alla richiesta degli accertatori. Le emissioni sonore devono tassativamente rispettare i limiti imposti dalla L. n. 447/1995, come da D.P.C.M. 14/11/1997 e D.P.C.M. 16/4/1999, n. 215, nonché quelli più restrittivi imposti dalla seguente ordinanza, ossia:*

a) PER LA DIFFUSIONE ALL'ESTERNO:

95 dB (A) L_{Acq} sino alle ore 20,00;

65 dB (A) L_{Acq} dalle ore 20,01 alle ore 22,00;

55 dB (A) L_{Acq} dalle ore 22,01 alle ore 23,45;

b) PER LA DIFFUSIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI:

Tutti gli esercizi di somministrazione e le attività artigianali in cui si preparano e vendono al pubblico alimenti e bevande con possibilità di somministrazione sul posto non assistita, che intendano diffondere musica all'esterno dei locali e nell'area pubblica in concessione, devono essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività, e dovranno trasmettere opportuna comunicazione al Comando di Polizia Municipale, specificando la tipologia di attività musicale che si intende svolgere (filo diffusione o piccoli trattenimenti musicali ai sensi dell'art. 69 TULPS) ed essere effettuate esclusivamente con strumenti a cassa armonica o tastiere elettroniche non collegate a sistemi amplificazione e di diffusione sonora, nonché di strumenti musicali a percussione e, comunque le emissioni sonore devono tassativamente rispettare i limiti imposti dalla L.n. 447/1995 come da D.P.C.M. 14/11/1997 e D.P.C.M. 16/04/1999 n.215, nonché quelli più restrittivi imposti dalla

seguente ordinanza, ossia:

95 dB (A) L_{Acq} sino alle ore 20,00;

65 dB (A) L_{Acq} dalle ore 20,01 alle ore 22,00;

55 dB (A) L_{Acq} dalle ore 22,01 alle ore 23,45;

3. E' consentita la diffusione musicale soltanto all'interno dei locali con l'ausilio di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti; in tal caso i gestori devono rispettare quanto prescritto dal D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999 e, in particolare dagli artt. 4 e 5, ed essere in possesso della relazione tecnica, rilasciata da un esperto in acustica e assicurare che la diffusione sonora non si propaghi in ambiente esterno mediante chiusura del locale con doppia porta.

4. E' tassativamente vietata qualsiasi attività di intrattenimento musicale di qualsiasi tipo effettuate all'interno e/o all'esterno dei pubblici esercizi, ivi compresi gli stabilimenti balneari nella fascia oraria cd. di riposo pomeridiano che va dalle ore 14.00 sino alle ore 17.00.

Tutte le attività di intrattenimento musicale devono, comunque, tassativamente cessare alle ore 23.45, con eccezione delle autorizzazioni di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Limitazioni sonore per le attività di intrattenimento danzante

1. Gli esercizi pubblici di attività di somministrazione di alimenti e bevande, potranno richiedere l'autorizzazione all'attività danzante, nei locali e nelle aree scoperte concesse a titolo di occupazione temporanea, secondo la normativa ivi prevista e previa specifica autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici artt. 68 e 80 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS) e che verrà concessa a condizione che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 95 dB.

2. L'impiego sia al chiuso che all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose per tali scopi (attività di intrattenimento danzante autorizzate ai sensi del comma 1) deve essere interrotto in periodo notturno entro le ore 03.00.

3. Gli esercenti dei locali pubblici dovranno impegnarsi a fornire un servizio di vigilanza e ordine pubblico, con personale idoneo e qualificato, all'ingresso dei locali per disciplinare il regolare e tranquillo afflusso della clientela, impedendo tassativamente l'ingresso nei locali oltre l'orario di chiusura imposto dal Comune.

4. Gli esercenti gli stabilimenti balneari potranno nell'arco temporale che va dalla data della presente ordinanza sino al 30 settembre di ogni anno, richiedere in via eccezionale ed esclusivamente per le aree destinate alla propria clientela, l'autorizzazione all'attività danzante secondo la normativa ivi prevista e previa specifica autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici artt. 68 e 80 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS), che verrà concessa con limitazione sonora. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 95 dB.

balneari

5. *Al fine di evitare, per le problematiche inerenti l'ordine pubblico e la sicurezza che tali attività possano determinare in caso di contemporaneità di svolgimento, le autorizzazioni di cui ai precedenti commi verranno rilasciate con le seguenti limitazioni:*

a) *Gli esercizi pubblici e gli stabilimenti balneari siti nelle vie e piazze della zona territoriale costiera, ricompresi nelle sotto elencate zone, potranno svolgere una serata di intrattenimento danzante ciascuno alla settimana (dal lunedì alla domenica) per ciascuna delle sotto indicate zone di ubicazione dell'esercizio, secondo apposita turnazione a prenotazione:*

- Zona A) via Angelo Musco, via A. Da Messina, via G. Pezzana, Piazza Castello;

- Zona B) via Del Porto, via Lungomare Scardamiano;

- Zona C) via Lungomare dei Ciclopi, via Marina, via Lungomare Galatea.

b) *Ciascun esercizio pubblico, munito di autorizzazione artt. 68 e 80 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS) ricompreso nelle zone indicate nella precedente lettera a), deve comunicare all'ufficio di polizia municipale, entro e non oltre le ore 14.00 del giovedì precedente, il giorno e l'orario di svolgimento della serata danzante della settimana che segue;*

c) *Fermo restando che, in ciascuna delle zone supra a) non potrà svolgersi più di un intrattenimento danzante a sera, l'ordine di priorità verrà assegnato sulla base della precedenza della protocollazione (presso l'Ufficio di Polizia Municipale) della relativa comunicazione;*

d) *In ogni caso, per le serate di sabato e domenica, deve essere assicurata una rotazione settimanale tra tutti gli esercizi ricompresi in una medesima zona;*

e) *Non sono ammesse prenotazioni pluri-settimanali, a meno che di presentazione di un calendario sottoscritto da tutti gli esercizi autorizzati nella medesima zona di appartenenza;*

In caso di svolgimento contemporaneo svolgimento di due intrattenimenti danzanti nella medesima zona, si procederà al sanzionamento, ai sensi del successivo art. 6, dell'esercizio pubblico non avente diritto sulla base della turnazione come sopra descritto.

La turnazione sopra indicata è sospesa dal giorno 9 al giorno 16 agosto.

E' fatta salva la possibilità di concedere particolari e singolari deroghe alle presenti limitazioni in caso di eventi e manifestazioni che assumono particolare interesse culturale e turistico, che verranno valutate caso per caso dall'Amministrazione Comunale, ovvero per quelle manifestazioni e intrattenimenti danzanti organizzate con il patrocinio diretto dell'Amministrazione Comunale con accesso libero da parte del pubblico.

6. L'impiego sia al chiuso che all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere tassativamente interrotto dalle ore 14.00 sino alle ore 17.00 e in periodo notturno entro le ore 03,00.

7. Gli esercenti s'impegnano a fornire un servizio di vigilanza e ordine pubblico, con personale idoneo e qualificato, all'ingresso dei locali per disciplinare il regolare e tranquillo afflusso della clientela, impedendo tassativamente l'ingresso nei locali oltre l'orario di chiusura imposto dal Comune.

Art. 5

Consumo di bevande alcoliche

1. I gestori degli esercizi pubblici hanno il divieto di vendere bevande alcoliche ai minori di anni 16. Il personale impiegato in tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande ha l'obbligo di richiedere ai clienti che appaiano essere minori di 16 anni, di dimostrare la loro età all'atto dell'ordinazione di sostanze alcoliche. Tale obbligo si estende anche all'atto della consumazione delle bevande alcoliche, poiché queste potrebbero essere state ordinate/acquistate da altre persone, ma consumate da persone minori di 16 anni. In caso di mancata dimostrazione dell'età, il personale del locale non deve fornire bevande alcoliche alla persona stessa. Qualora si identificassero persone minori di 16 anni nell'atto di consumare bevande alcoliche, queste devono essere allontanate dal locale. Nel caso in cui il personale dei locali di somministrazione alimenti e bevande individui dei soggetti minori di 18 anni in evidenti condizioni di alterazione psico-fisica correlata all'assunzione di droga o di sostanze alcoliche, i gestori del locale hanno l'obbligo di avvisare formalmente ed immediatamente le Forze dell'Ordine e il servizio sanitario. Quest'ultimo avrà, inoltre, l'incarico di avvisare i genitori del soggetto in questione.

2. I gestori dei locali hanno il divieto di fare entrare e di far permanere nel proprio locale persone minori di 16 anni dopo le ore 24.00. Qualora, quindi, persone minori di 16 anni si trovino all'interno del locale oltre l'orario stabilito, queste devono essere fatte uscire.

3. I gestori dei locali hanno il divieto di vendere bevande alcoliche dopo le ore 01.00 del mattino. Si ricorda che, a partire dalle ore 01.00 è vietata la consumazione delle stesse. A tal proposito si ricorda che per "consumo" di sostanze si intende l'assunzione mediante ingestione delle sostanze stesse. Pertanto, al fine di tenere informati i clienti dell'entrata in vigore del divieto, un quarto d'ora prima dell'orario di divieto uno dei DJ o dei vocalist della serata deve sospendere la musica per breve tempo e diffondere un messaggio informativo esplicito rivolto ai clienti del locale. Costoro potranno terminare di consumare le proprie bevande alcoliche comunque entro le ore 01.15. Inoltre, i clienti dovranno essere avvisati delle disposizioni vigenti sin dalle ore 24.00, al momento dell'acquisto di bevande alcoliche, sia verbalmente sia con cartelli ben visibili e permanenti posti presso i bar del locale. Al fine di rendere esplicito il preavviso, all'ingresso del locale, viene consegnata una nota informativa al cliente in cui lo si avverte delle disposizioni di legge e del presente protocollo. Il gestore ha l'obbligo di fare tutto ciò che è in suo potere per evitare il consumo di bevande alcoliche dopo le ore 01.00. I clienti devono essere invitati a non assumere più sostanze alcoliche o ad allontanarsi dal locale; gli stessi, in caso di rifiuto o se siano motivo di disordini, potranno essere segnalati alle Forze dell'Ordine. I gestori delle discoteche hanno l'obbligo di proiettare periodicamente, all'interno del locale, spot contro la droga e contro l'abuso di sostanze alcoliche.

4. Ai gestori è vietato adibire persone minori di 18 anni:

- al servizio e alla miscela di alcolici;
- ad attività di spettacolo (baby cubiste, intrattenimento e attrazione dei clienti, ecc.), anche se queste sono in possesso del consenso dei genitori.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme previste dall'art. 1 comma 1° ed art. 2 comma 1° lettera b) della presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 10 legge 287/91 e succ. modifiche con una sanzione amministrativa da un minimo di € 154,00 ad un massimo di € 1.032,00, fatte salve le sanzioni previste qualora il fatto costituisca reato.
2. Le violazioni alle norme previste dall'art. 2, comma 1 lettera a) della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7bis D.lvo 267/00 con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
3. Le violazioni alle norme previste dall'art. 3, comma 1, lettera a) e comma 2, dall'art. 4, commi 1, 2, e 5 della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 5.164,00 ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 447/95, fatte salve le sanzioni previste qualora il fatto costituisca reato.
4. Le violazioni alle norme previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), e comma 3 e dall'art. 4, comma 4 della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge n. 447/95, fatte salve le sanzioni previste qualora il fatto costituisca reato.
5. Ai trasgressori dei divieti ed obblighi previsti dalla presente ordinanza, titolari di concessione di suolo pubblico, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi precedenti, verranno irrogate le seguenti sanzioni accessorie:
 - a) in caso in cui il trasgressore incombano nella 2^a e 3^a violazione di ognuna delle disposizioni di cui alla presente ordinanza nell'ultimo biennio, l'Ufficio responsabile del procedimento del rilascio del titolo autorizzatorio all'occupazione, ricevuta comunicazione da parte dell'organo accertatore, applicherà la sospensione della concessione di suolo pubblico, rispettivamente per giorni 4 e per giorni 11;
 - b) In caso di violazione di più disposizioni della presente ordinanza, rilevate nel medesimo atto di accertamento, si applica immediatamente la sanzione accessoria della sospensione della concessione di suolo pubblico per giorni 4;
 - c) In caso di ulteriori violazioni, oltre la 3^a accertata nell'ultimo biennio, si applica la sanzione accessoria della revoca definitiva della concessione di suolo pubblico per l'anno in corso, che verrà emessa dall'Ufficio responsabile del procedimento del rilascio del titolo autorizzatorio all'occupazione, ricevute le comunicazioni da parte dell'organo accertatore.
6. A coloro che non ottemperino alle sanzioni di sospensione e revoca irrogate ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 si applicherà la sanzione della chiusura dell'attività commerciale per giorni tre.

La Polizia Municipale, il Servizio Attività Produttive, il Servizio Ecologia del Comune di Aci Castello, l'A.S.P. 3 di Catania e le altre Forze dell'Ordine per quanto di competenza sono incaricati di vigilare sull'esatta esecuzione delle disposizioni della presente ordinanza da parte degli esercenti. Copia della presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente (www.comune.acicastello.ct.it), verrà trasmessa alla Polizia Municipale, il Servizio Attività Produttive, il Servizio Ecologia del Comune di Aci Castello, l'A.S.P. 3 di Catania e le altre Forze dell'Ordine, per gli adempimenti di competenza.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa all'U.T.G.- Prefettura di Catania e alla Questura di Catania per quanto di competenza.

La presente ordinanza abroga e sostituisce le precedenti ordinanze emanate in materia (n°202 del 02/07/1996, n. 62 del 03/08/2004, n. 53 del 20/06/2005, n. 49 del 20/06/2006 e n. 100 del 26/06/2012).

Dalla residenza comunale, li.....

Il Sindaco
On. Dott. Filippo Drago